

Ancora una volta una decisione della Corte Costituzionale viene attaccata violentemente dal Premier e dalla sua maggioranza

Il Lodo Alfano e la Corte Costituzionale

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Due recenti decisioni giudiziarie, tra loro diverse per la provenienza e l'oggetto, una della Corte Costituzionale sul cosiddetto Lodo Alfano, l'altra del Tribunale civile di Milano relativa al Lodo Mondadori, hanno suscitato da parte del Presidente del Consiglio e della sua maggioranza violente critiche con l'accusa di essere improntate a criteri politici e non giuridici.

Quello che più colpisce, al di là della virulenza dei toni, sempre deprecabile, è la mistificazione dei fatti che stanno alla base delle due decisioni, con conseguente disinformazione dei cittadini, come dimostrano anche alcune lettere e interventi apparsi su questo giornale (*ndr* Il Giornale di Vicenza).

Con riserva di trattare in altra occasione il caso del Lodo Mondadori, questa nota si propone di ripercorrere le vicende del Lodo Alfano e le ragioni della recente sentenza della Corte Costituzionale che l'ha bocciato.

Va premesso che il termine "Lodo" Alfano è del tutto improprio. "Lodo" è infatti la decisione emessa dagli arbitri incaricati dalle parti di risolvere una controversia, ed equivale al termine "sentenza" emessa dai giudici dei Tribunali. Quella di Alfano è invece una legge del Parlamento, che prende il nome dal Ministro proponente, e sarebbe quindi corretto chiamarla "Legge Alfano", anche se oramai il termine (erroneo) "Lodo" Alfano è entrato nell'uso corrente.

La legge, approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica nel Luglio del 2008, subito dopo l'insediamento del Governo, prevedeva la sospensione dei processi che vedessero imputati il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio (l'unico, quest'ultimo, ad essere interessato in quanto l'unico ad avere processi in corso).

Analoga legge era stata adottata, sempre ad iniziativa del Governo Berlusconi, nel Luglio del 2003, legge nota come "Lodo Schifani" (inizialmente "Lodo Maccanico-Schifani"), bocciata nel Gennaio del 2004 dalla Corte Costituzionale che vi aveva ravvisato profili di incostituzionalità per violazione dell' articolo 3 (uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge) in relazione all'art. 24 ("La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento") della nostra Costituzione. La violazione dell'art. 24 veniva ravvisata nel fatto che la sospensione di tutti i procedimenti, irrinunciabile e senza un termine finale preciso, ledeva sia il diritto di difesa dell'imputato (che poteva avere interesse invece ad una sollecita definizione), sia il diritto delle persone offese impossibilitate a far valere i loro diritti. È necessario ricordare, a questo punto, che la Corte Costituzionale (che non fa parte della Magistratura e che è composta da 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento, per un terzo dalle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile), è tenuta ad esaminare solo il profilo di incostituzionalità che le viene sottoposto dal giudice che le ha rimesso la questione, e non può esaminare quindi di sua iniziativa altri eventuali vizi.

La legge riproposta nel 2008 dal ministro Alfano teneva conto dei rilievi della Corte ed eliminava quindi i vizi relativi alla violazione dell'art 24 della Costituzione.

Dopo la sua promulgazione i giudici di Milano, che avevano e hanno in corso procedimenti nei confronti del Presidente del Consiglio, si sono rivolti alla Corte Costituzionale chiedendo se sia sufficiente una legge ordinaria, e non costituzionale, per introdurre un trattamento privilegiato in favore di quattro persone che rivestono alte cariche pubbliche, considerato che l'art. 3 della Costituzione afferma il principio che tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali, e che l'art. 138 prescrive che "le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate" con una procedura particolare. Il nuovo quesito che la Corte si è trovata ad affrontare è stato quindi il seguente: un trattamento processuale differenziato e privilegiato per quattro persone comporta una modifica del principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3, ammissibile quindi solo con la procedura particolare dell'art. 138, oppure è sufficiente una legge ordinaria, anche in considerazione del fatto che questo trattamento differenziato è limitato nel tempo essendo legato alla durata della carica?

Come si vede, si tratta di una questione prettamente giuridica e, come tutte le questioni giuridiche, anche controversa e di non facile interpretazione, come è dimostrato dal rilievo che, stando alle indiscrezioni, la decisione della Corte che ha optato per la necessità di una legge costituzionale è stata adottata non all'unanimità, ma con una maggioranza di nove a sei.

Il giudizio di questa maggioranza trova peraltro solidi agganci tra gli studiosi di diritto costituzionale, se si considera che già nel Luglio del 2008, quando la legge Alfano stava per essere approvata dal Parlamento, cento docenti universitari di diritto costituzionale e comunque di discipline giuridiche, con primo firmatario il presidente dell'associazione italiana costituzionalisti, in una nota pubblica avevano criticato la legge reclamando "la necessità che qualsiasi forma di prerogativa comportante deroghe al principio di eguale sottoposizione di tutti alla giurisdizione penale deve essere introdotta necessariamente ed esclusivamente con una legge costituzionale". Da notare che sia questi cento costituzionalisti sia la sentenza della Corte non hanno affatto escluso in radice la possibilità di un trattamento processuale differenziato per alcune alte cariche statali, hanno solo affermato il principio, giuridico e non politico, che questo deve essere fatto con una legge di rango costituzionale.

Se questi sono i fatti, non sembrano proprio giustificate le violente critiche mosse alla sentenza dalla maggioranza governativa, basate per lo più sulla mistificazione della realtà.

"La corte ha smentito se stessa, cambiando opinione rispetto alla precedente sentenza del Gennaio 2004". Falso, la violazione dell'art. 138 non era stata oggetto di esame nella precedente sentenza.

"La corte ha contraddetto il Capo dello Stato che firmando la legge ne aveva autenticato la costituzionalità". Falso, il giudizio di costituzionalità spetta esclusivamente alla Corte, il Capo dello Stato con la sua firma e in una nota aggiuntiva aveva solo constatato che erano stati eliminati i vizi rilevati nella sentenza del 2004.

"La corte è venuta meno al suo dovere di lealtà verso il Parlamento". Incredibile : per essere leale la corte non dovrebbe mai ritenere una legge incostituzionale. Ma la Corte Costituzionale ha proprio il compito di esaminare la conformità alla Costituzione delle leggi approvate dal Parlamento e promulgate dal Presidente della Repubblica, e di dichiarare la incostituzionalità se non conformi.

Singolari (per usare un eufemismo) e decisamente fuori misura le reazioni del Premier Berlusconi.

“Sentenza politica, frutto di undici giudici di sinistra, tutti quelli nominati da Scalfaro, Ciampi, Napolitano”. Orbene, i giudici della Corte di nomina presidenziale possono essere solo cinque e quelli attualmente in carica sono stati nominati quattro da Ciampi, uno da Napolitano, nessuno da Scalfaro. E’ difficile pensare che un presidente di grandi tradizioni liberali come Ciampi abbia nominato quattro giudici “di sinistra”. Gli altri sei, poi, non si sa chi siano. Ma al di là di questa osservazione, è altamente offensivo accusare seri e stimati costituzionalisti, di grande spessore giuridico, di avere espresso il loro voto non con onestà e correttezza, secondo la loro coscienza e scienza giuridica, ma per favorire o danneggiare una parte politica, tradendo così l’impegno di imparzialità assunto.

“Il Presidente Napolitano avrebbe dovuto intervenire sui giudici della Corte per indurli a votare a favore del mantenimento della legge”. Qui siamo veramente al di fuori di ogni possibile immaginazione : un Capo dello Stato che dovrebbe fare pressione sui giudici!

Per concludere: anche le sentenze di un alto consesso come la Corte Costituzionale possono essere criticate, purchè lo si faccia con argomenti seri e con il rispetto dovuto alla realtà dei fatti e alla serietà dei componenti della Corte. Quando invece si ricorre alla deformazione dei fatti e agli insulti per denigrare e delegittimare una istituzione dello Stato, si rende un pessimo servizio alla collettività perché la perdita di fiducia nelle Istituzioni è uno dei mali peggiori di qualsiasi democrazia.

Publicato su “il Giornale di Vicenza” del 21 ottobre 2009